

**Il reclutamento del personale docente nelle università italiane** di Daniela Palmieri | *Avvocato*

# Università: concorsi e carriere. A quando il cambiamento?

■ **Sbloccare i concorsi, fermi da due anni, e ripristinare, soltanto per il 2008 (almeno nelle intenzioni), le regole precedenti alla mai applicata riforma Moratti, con la sensata correzione per cui da ogni concorso doveva uscire un solo idoneo non due. Questo si proponeva il decreto "milleproroghe". Ma in sede di conversione in legge, il febbraio scorso, la Camera dei Deputati ha apportato degli emendamenti che hanno consentito di reintrodurre nel testo la "doppia idoneità". Un ennesimo colpo al tentativo di dare più spazio alla meritocrazia nei concorsi universitari**

Il 31 dicembre scorso il Governo ha varato il decreto "milleproroghe"\* con il quale, tra l'altro, ha sbloccato i concorsi a professore ordinario e a professore associato "ripristinando" le norme della "vecchia" legge Berlinguer per tutto l'anno 2008. Tali procedure, com'è noto, erano state bloccate negli ultimi due anni in attesa di una promessa riforma del sistema, che superasse le critiche di nepotismo, localismo e inaffidabilità mosse alla vecchia normativa.



La legge 210/1998, la cosiddetta legge Berlinguer, aveva riformato il sistema concorsuale vigente dal 1980, basato su ampissime selezioni nazionali, introducendo il meccanismo del concorso locale: le università erano libere di bandire e gestire i propri concorsi che producevano non dei vincitori ma degli idonei, che a loro volta potevano essere chiamati da tutte le università oltre che da quella che aveva bandito il concorso. Anzi, per uno strano meccanismo, quest'ultima non era neppure obbligata ad avallarsi dei candidati dichiarati idonei con il concorso da essa promosso, potendo scegliere così di indire un'altra selezione per la medesima qualifica.

Più spesso si realizzava quello che da alcuni è stato definito il trucco del doppio (a volte triplo) idoneo. Per superare un periodo di emergenza era stato introdotto il meccanismo dell'idoneità multipla, di modo che il numero di idonei non corrispondesse necessariamente ai posti disponibili e che quindi gli idonei in eccedenza potessero essere chiamati anche da altre università.

Ma come spesso accade tale norma si prestava (e si presta ancora) ad essere utilizzata in maniera distorta. Se infatti un'università non ha fondi sufficienti ad indire un concorso per un proprio candidato può benissimo fare in modo che quest'ultimo sia dichiarato idoneo da altra università che poi si guarderà be-

ne dal chiamarlo. A questo punto il primo ateneo non farà altro che istituire una cattedra e

richiamare alla "base" il proprio candidato che è stato promosso. È facilmente comprensibile co-

me tale sistema, oltre ad aumentare in maniera esponenziale il costo del personale, si presti facilmente a favorire un circolo vizioso di nepotismi e favori ricambiati (se ostacoli la promozione del mio candidato, anche il tuo rischia di non essere dichiarato idoneo...).

In questo modo numerosi posti, tra cui anche cattedre importanti, sono stati assegnati senza mai essere stati messi al bando, perché assegnati a docenti interni che si erano procurati l'idoneità presso altri Atenei.

In un sistema così strutturato gli outsider, privi di uno sponsor, pur se dotati di brillanti curricula avranno ben poche speranze di vincere un concorso e avanzare nella carriera universitaria. Il decreto milleproroghe per rimediare al blocco dei concorsi che dura da due anni ha ripristinato per il 2008 soltanto (almeno nelle intenzioni) le rego-

le precedenti alla mai applicata riforma Moratti, con la sensata correzione per cui da ogni concorso doveva uscire un solo idoneo non due. Il 28 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto, ma in sede di conversione sono stati inseriti alcuni emendamenti che hanno consentito di reintrodurre nel testo la "doppia idoneità" (*vedi box in basso*).

In questo modo risorge la norma che era stata cancellata nel 2005, per il generale discredito che la circondava, proprio nel momento in cui verranno indetti gli ultimi concorsi secondo il vecchio metodo e prima della riforma che dovrebbe entrare in vigore dal 2009.

Le previsioni sono di circa 2.000 posti messi al bando, ricordiamo che negli ultimi due anni non vi sono stati concorsi, e quindi nei vari atenei si è venuto a creare un notevole numero di docenti interni meritevoli di promozione.

Purtroppo non è difficile comprendere che si tratta di un ennesimo colpo al tentativo di dare più spazio alla meritocrazia nei concorsi universitari e che questa manovra contribuirà a prosciugare le già carenti risorse dei vari Atenei, rendendo praticamente impossibile l'accesso dall'esterno di nuovi candidati e privando le università di quel ricambio e di quella mobilità dei cervelli che rappresenta la linfa vitale per il progredire della conoscenza.

\* *Di 31.12.2007 n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2007 n. 302*

## Disposizioni in materia di università

**Ecco il testo dell'articolo 12 "Disposizioni in materia di università" contenuto nel decreto "milleproroghe" (sezione V), varato dal governo lo scorso dicembre, prima degli emendamenti che la Camera dei Deputati ha apportato in sede di conversione in legge, lo scorso 28 febbraio**

1. Gli effetti dell'articolo 5, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,

n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa".

Il citato comma 2-bis del D.l. n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005, così recita: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole."

**Di seguito il testo dell'art. 12 "Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca" convertito in legge, che reintroduce la "doppia idoneità"**

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.

97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universita-

rio ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica".